



Cuneo, li 28 luglio 2021

Prot. n. 523 RORD

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: limitazioni straordinarie della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti definite dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.



La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Dato atto che:

- le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati, oltre che il valore limite giornaliero, anche quello annuale;
- la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l'obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (*cf.* articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ previsto dalla Direttiva.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell'aria:



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni;
la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;

per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale.

- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima DGR, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1 marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata DGR);

Considerato che:

Il Comune di Cuneo è tra i comuni interessati all'adozione delle misure contenute nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

Il Comune dà quindi atto delle misure disposte dalla Regione Piemonte con la DGR suddetta, che prevede la data del 1 marzo 2021 quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie di cui all'allegato A, punti da 1.1 a 1.6, della DGR stessa;

Il Comune inoltre è chiamato ad attuare il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A;

Il Comune di Cuneo, attraverso l'ordinanza sindacale n. 4 del 10 gennaio 2007, aveva istituito a suo tempo la Zona a Traffico Limitato "Ambientale" sul territorio del Comune di Cuneo, compresa nell'area dell'altipiano tra Corso Gramsci – Via Avogadro e Piazza Torino. Tale provvedimento risulta ad oggi essere superato dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e pertanto occorre procedere con la revoca dello stesso;

Il Comune di Cuneo, con DGC n. 302 del 29/12/2016 ha aderito al protocollo antismog della Regione Piemonte di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 24-4171 del 07.11.2016;

Il Comune di Cuneo, attraverso l'ordinanza sindacale n. 72 del 23 gennaio 2018, aveva provveduto ad istituire nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo –



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 - il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Tale provvedimento risulta ad oggi essere superato dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e pertanto occorre procedere con la revoca dello stesso;

Ritenuto opportuno che:

in attesa che la Regione Piemonte preveda - come in passato - chiare indicazioni in merito, sia necessario provvedere, a salvaguardia della continuità dei servizi ed a specifiche esigenze territoriali, ad alcune deroghe alle disposizioni previste dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi."

Ferme restando le eventuali iniziative che il Comune si riserva di assumere nei confronti della suddetta DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

Dà atto per intanto

Di quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso la DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e di seguito riportato:

1. Limitazioni strutturali previste dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021

A partire dal 1 marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;

- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

2. Limitazioni temporanee dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO":

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

- 2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
- 2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Dispone

Le seguenti deroghe alle limitazioni di cui ai punti precedenti:

Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3

- veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

- veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai punti: 1.1 - 1.2 – 1.3 - 2.1.1 - 2.1.2 - 2.2.1 - 2.2.2

- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso e di Protezione Civile, della Pubblica Amministrazione;

- veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

- veicoli definiti dall'art 54 lett. f) g) e n) e dall'art. 57 del Codice della Strada;

- veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali e qualsivoglia servizio pubblico essenziale;

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati da sanitari/veterinari/operatori assistenziali in visita domiciliare e/o ambulatoriale;

- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli al servizio delle manifestazioni/fiere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

- veicoli degli operatori/ambulanti che accedono o escono dai posteggi dei mercati (ordinari settimanali, straordinari e a cadenza mensile) limitatamente alle seguenti fasce orarie:



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

- dalle ore 6:00 alle ore 8:00 (per allestimento)
 - dalle ore 12 alle ore 15 (per disallestimento – mercato solo mattino)
 - dalle ore 17 alle ore 19 (per disallestimento – mercato intera giornata);
- veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, in possesso di regolare licenza ambulante;

Ordina

Di revocare l'ordinanza sindacale n. 4 del 10 gennaio 2007;

Di revocare l'ordinanza sindacale n. 72 del 23 gennaio 2018;

Comunica, sulla base della DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021,

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
- sito internet del Comune di Cuneo: <http://www.comune.cuneo.it>

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato ai centri abitati del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le seguenti strade principali di attraversamento e di accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l'accesso alle aree limitate:

Via del Bosco

Via del Passatore

Via San Bernardo

Via Rocca

Via Valle Po

Via Villafalletto

Via Torino

Via Bra

Via Castelletto Stura

Via Savona

Via Spinetta (limitatamente al centro abitato di Spinetta)

Via del Borgo Gesso

Via Bodrero



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Circonvallazione Nord
Via Carle
Via Porta di Mondovì
Via Valle Maira
Via della Battaglia
Via del Fontanone
Lungostura John Fitzgerald Kennedy (tratto tra Corso Soleri e Discesa Bellavista)
Corso Guglielmo Marconi (tratto tra Circonvallazione Nord e ingresso parcheggio Piazza Boves)
Corso Francia
Corso Alcide De Gasperi
Via Cascina Colombaro (tratto tra Via degli Artigiani e Corso Gramsci)
Via degli Artigiani
Corso Gramsci
Viadotto Soleri
Piazzale della Libertà
Largo Edmondo de Amicis
Lungostura Ventiquattro Maggio

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del Comune.

Avverte

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Federico BORGNA

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio online del Comune di Cuneo e divulgata tramite comunicati stampa e sito internet del Comune di Cuneo.

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Emissioni e Rischi Ambientali - Via Principe Amedeo, 17 – Torino
PEC: emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it
- Prefettura di Cuneo – Via Roma 3 – 12100 CUNEO
P.E.C.: prefettura.prefcn@pec.interno.it
- Questura di Cuneo – Piazza Torino n. 5 – 12100 CUNEO
PEC: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it
- Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di Cuneo – Via P. Gobetti n. 18 – 12100 CUNEO
P.E.C.: fcn43363@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo – Corso M Soleri n. 7 – 12100 CUNEO
PEC: tcn26421@pec.carabinieri.it
- Guardia di Finanza Comando Provinciale di Cuneo – Via Cesare Battisti n. 6 – 12100 CUNEO
PEC: CN1330000P@PEC.GDF.IT
- Comando Polizia Stradale di Cuneo – Corso De gasperi n. 73 – 12100 CUNEO
P.E.C.: sezipolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it
- Comando Vigili del Fuoco di Cuneo – C.so De Gasperi – 12100 CUNEO
P.E.C.: com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it
- Provincia di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
- A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio n. 4 – 12100 CUNEO
PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
- ASL CN1 – Corso Francia 20 – 12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@aslc1.legalmailPA.it



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

- Comandante Vigili Urbani Comune di Cuneo – Via Roma n. 6 – 12100 CUNEO
e-mail: poliziamunicipale@comune.cuneo.it
- Dirigente Settore Lavori Pubblici – Comune di Cuneo – SEDE
Email: gestione.territorio@comune.cuneo.it
- Dirigente Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Cuneo
– SEDE
Email: attivitaproduttive@comune.cuneo.it
- Coldiretti Cuneo sede Provinciale – Piazza Foro Boario n. 18 – 12100 CUNEO
PEC: cuneo@pec.coldiretti.it
- Confcommercio – Via Amedeo Avogadro n. 32 – 12100 CUNEO
PEC: ascom-confcommerciocuneo@multipec.it
- Confartigianato – Via 1° maggio n. 8 – 12100 CUNEO
PEC: confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it
- Confindustria Cuneo – Corso Dante n. 51 – 12100 CUNEO
PEC: direzione@pec.uicuneo.it
- Confederazione Italiana Agricoltori – Piazza T. Galimberti n. 1/C – 12100 CUNEO
E-mail: comunicazioni@ciacuneo.org
info@ciacuneo.org
- Segretario Generale di Cuneo – SEDE
Email: segrgen@comune.cuneo.it



Città di Cuneo

Via Roma 28 - 12100 Cuneo tel. 0171 444444

P. Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it protocollo.comune.cuneo@legalmail.it